Adempimenti post-chiusura impianto

Il D.Lgs. 216/2006, all'art. 21 comma 3, prevede che i gestori degli impianti in stato di chiusura totale o in stato di sospensione totale superiore ai 6 mesi (12 per gli impianti che lavorano con regime di stagionalità) debbano effettuare una serie di adempimenti per consentire la revoca dell'autorizzazione ad emettere gas serra e la chiusura di tutti gli oneri pendenti.

Adempimento da D.Lgs. 216/2006	Modalità operative
a) comunicare al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso;	Invio del modulo "Modulo Chiusuralmpianto" (relativo a "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante la chiusura di un impianto soggetto alla Direttiva 2003/87/CE") tramite email indirizzata a ras.autorizzazione-et@minambiente.it oppure Raccomandata A/R indirizzata a "Comitato per la gestione e attuazione della Direttiva 2003/87/CE", c.a. dott. Corrado Clini, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma
b) inviare al Comitato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a), tramite il registro una dichiarazione sulla quantità di emissioni rilasciate dall'impianto fino alla data della chiusura. La dichiarazione deve essere corredata di attestato di verifica di cui all'articolo 16;	Far verificare le proprie emissioni relative all'anno in corso (dal 1° gennaio fino alla data della chiusura) da un verificatore autorizzato, comunicando quindi le proprie emissioni verificate all'Autorità Competente: • inviare a ras.comunicazioni-et@minambiente.it il file compilato in formato excel (con firma digitale) per la comunicazione delle emissioni (corredato di attestato di verifica) entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al punto (a) e
	 Digitare sul Registro il valore di emissioni verificate (tale operazione è possibile solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, entro il 31 marzo) Registro a digitare il valore di emissioni nei tempi previsti. Tale opzione consente agli impianti di rispettare gli obblighi del D.Lgs. 216/2006 senza dover attendere quasi un anno dalla chiusura dell'impianto, dal momento che tale attesa potrebbe risultare ragionevolmente difficoltosa per molti impianti. La delega va effettuata secondo il modulo "Facoltativo ModuloDelegaAmmRegistro".
c) restituire, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a), quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto così come da dichiarazione di cui alla lettera a).	Effettuare un'operazione di restituzione sul Registro di un numero di quote pari alle emissioni verificate entro 45 giorni

Esempio:

Il gestore dell'impianto XXX, autorizzato ad emettere gas serra con n. Y, ha cessato le attività dello stabilimento il 6 giugno 2007. Il 15 giugno (è obbligato a farlo entro il 16 giugno) invia un'email a <u>ras.autorizzazione-et@minambiente.it</u> allegando il modulo "Modulo_Chiusuralmpianto" debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale dal rappresentante del gestore dell'impianto XXX.

Il gestore contatta un verificatore autorizzato ai sensi del DEC/RAS/023/2006 per farsi verificare le emissioni del periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 6 giugno 2007, ed il relativo file di comunicazione (scaricato all'indirizzo http://www.minambiente.it/index.php?id sezione=1896). Conclusa la verifica invia a ras.comunicazioni-et@minambiente.it, entro il 14 luglio, il file excel della comunicazione delle emissioni corredato dell'attestato rilasciatogli dal verificatore. Entro fine luglio (45 giorni dopo la comunicazione del 15 giugno), invece, restituisce le quote sul Registro, in numero pari alle emissioni verificate. In aggiunta a quanto sopra, il gestore deve dichiarare le emissioni anche sul Registro, dove a sua libera scelta può:

- aspettare il primo gennaio dell'anno successivo per digitare sul Registro il valore di emissioni (che il suo verificatore poi convalida)
- oppure compila subito il modulo per delegare tale operazione all'Amministratore del Registro, potendosi liberare così di qualsiasi onere relativo all'emissions trading senza attendere altri mesi.

A quel punto il gestore può vendere o trasferire eventuali quote residue sul proprio conto sul Registro. Dopo la revoca dell'autorizzazione Y da parte dell'Autorità Competente, l'amministratore del Registro procederà alla chiusura del conto sul Registro associato all'impianto XXX nei tempi e nelle modalità stabilite dal Regolamento 2004/2216/CE.